

GIUSELLA FINOCCHIARO

Anonimato

Estratto da:

DIGESTO

delle Discipline Privatistiche

Sezione Civile

Aggiornamento

con la collaborazione di

Antonio Iannarelli - Eva Rook Basile

Rodolfo Sacco - Angelo Scala

UTET
GIURIDICA

INDICE

Accessione del possesso di R. SACCO	<i>p.</i>	1
Amianto (danno alla persona) di N. COGGIOLA	»	2
Anonimato di G. FINOCCHIARO	»	12
Antropologia giuridica di R. SACCO	»	20
Arricchimento (azione di) nei confronti della pubblica amministrazione di C. CICERO	»	31
Atti gratuiti non liberali di A. GIANOLA	»	45
Atti liberali non donativi di A. GIANOLA	»	56
Automatico (conclusione del contratto mediante apparecchio) di R. SACCO	»	71
Beni culturali (diritto dell'Unione Europea) di B. PASA	»	73
Biancosegno <i>vedi</i> : Dichiarazione contrattuale (incarico di redigere e completare la)	»	101
Bigamia di A. ANCESCHI	»	101
Biomasse di L. COSTANTINO	»	118
Brasile di S. LANNI	»	125
Causazione di R. RICCÒ	»	158
Cina di M. TIMOTEO	»	181
Circolazione del possesso di R. SACCO	»	238
Clausola di stile di R. SACCO	»	258
Clausola oro (divieto della) di R. SACCO	»	260
Codice civile europeo di E. IORIATTI FERRARI	»	263
Codici civili nel sistema latinoamericano di S. SCHIPANI	»	286
Codificazione, ricodificazione, decodificazione di R. SACCO	»	319
Conclusione del contratto mediante l'inizio dell'esecuzione di R. SACCO	»	333
Consegna <i>vedi</i> : Circolazione nel possesso	»	342
Consuetudine di R. SACCO	»	342
Contatto sociale (fonte di obbligazione) di S. ROSSI	»	346
Contratti derivati di D. MAFFEIS	»	353

Contratto a distanza di M. MAGRI	p. 367
Contratto con obbligazioni a carico del solo proponente di R. SACCO	» 406
Contratto di fatto di R. SACCO	» 432
Decisioni della Cassazione (impugnazioni delle) di G. IMPAGNATIELLO	» 443
Decodificazione <i>vedi</i> : Codificazione, ricodificazione, decodificazione	» 456
Delega delle operazioni di vendita in sede di espropriazione forzata immobiliare di E. FABIANI	» 456
Detenzione autonoma e qualificata di R. SACCO	» 515
Determinatezza dell'oggetto del contratto di R. SACCO	» 529
Dichiarazione di scienza di R. SACCO	» 537
Diritto ed etologia di A. GIANOLA	» 545
Disabilità di A. D. MARRA	» 555
Dizionari giuridici di S. FERRERI	» 561
Famiglia di fatto di M. R. MOTTOLA	» 568
Fattispecie di R. SACCO	» 594
Fatto concludente di R. SACCO	» 598
Fatto di conoscenza di R. SACCO	» 601
Fatto giuridico di R. SACCO	» 610
Fatto giuridico (effetto del) di R. SACCO	» 622
Fatto giuridico (effetto del): l'effetto minore di R. SACCO	» 633
Fatto giuridico negativo di R. SACCO	» 641
Fatto refrattario alla valutazione del diritto di R. SACCO	» 645
Fatto umano debolmente attivo di R. SACCO	» 647
Forma informativa di B. PASA	» 651
Formalismo (rinascita del) di C. CICERO	» 685
Format (tutela del) di R. MARSEGLIA	» 693
Fumo di M. A. MAZZOLA	» 706
Giri di A. ORTOLANI	» 716
Identità personale (diritto alla) di G. FINOCCHIARO	» 721
Illecito permanente di N. SAPONE	» 738
Imitazione del diritto <i>vedi</i> : Uniformità, diversità del diritto	» 749
Inesistente (negozio, o contratto) di R. SACCO	» 749
Inesistenza della cosa oggetto del negozio di R. SACCO	» 750
Inquinamento elettromagnetico di M. A. MAZZOLA	» 752
Integrazione del contratto di R. SACCO	» 761
Interesse ad impugnare (dir. proc. civ.) di S. RUSCIANO	» 772
Interesse meritevole di tutela di R. SACCO	» 781

Internet e il diritto d'autore di E. FALLETTI	p. 785
Mobbing di M. VORANO	» 820
Non contestazione (principio di) di F. DE VITA	» 832
Occupazione <i>vedi</i> : Circolazione del possesso	» 867
OHADA di S. MANCUSO	» 867
Patrimonialità del rapporto giuridico, requisito del contratto di R. SACCO	» 877
Promessa unilaterale <i>vedi</i> : Contratto con obbligazioni a carico del solo proponente	» 883
Qualificazione del contratto di R. SACCO	» 884
Scritture teatrali di G. MAGRI	» 889
Sicurezza alimentare di L. COSTATO e S. RIZZIOLI	» 912
Sperimentazione scientifica di E. FALLETTI	» 939
Successione nel possesso di R. SACCO	» 971
Titolo esecutivo di A. A. ROMANO	» 973
Trasferimento del possesso <i>vedi</i> : Circolazione del possesso	» 1006
Unconscionability di A. GIANOLA	» 1007

ge 10/5/1939, n. 745 sull'ordinamento dei monti di credito su pegno); l. 22-4-1941, n. 633 (protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio); l. 22-5-1978, n. 194 (norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza); l. 5-6-1990, n. 135 (piano degli interventi urgenti in materia di prevenzione e lotta all'AIDS); d.p.r. 9-10-1990, n. 309 (testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza); d.lg. 29-3-1993, n. 119 (disciplina del cambiamento delle generalità per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia); d.lg. 16-4-1994, n. 297 (approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado); d.p.r. 9-5-1994, n. 487 (regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi); d.lg. 17-3-1995, n. 157 (attuazione della direttiva europea 92/50/CEE del Consiglio del 18 giugno che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi); d.m. 8-10-1996, n. 622 (disposizioni per gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di ragioniere e perito commerciale); d.m. 24-10-1996, n. 654 (regolamento recante norme sull'esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista); d.m. 30-3-1998, n. 155 (disposizioni sull'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di assistente sociale); l. 1-4-1999, n. 91 (disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e tessuti); d.p.r. 3-10-2000, n. 396 (regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, 12° co., della l. 15 maggio 1997, n. 127); l. 6-3-2001, n. 52 (riconoscimento del Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo); l. 23-11-2001, n. 409 di conversione del d.l. 25-9-2001, n. 350 (disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, in materia di tassazione dei redditi di natura finanziaria, di emersione di attività detenute all'estero, di cartolarizzazione e di altre operazioni finanziarie); d.lg. 30-6-2003, n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali); d.lg. 20-2-2004, n. 56 (attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attività illecite); d.m. 13-5-2005, n. 138 (misure per il reinserimento sociale dei collaboratori di giustizia e delle altre persone sottoposte a protezione, nonché dei minori compresi nelle speciali misure di protezione); l. 31-7-2005, n. 155 di conversione del d.l. 27-7-2005, n. 144 (misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale); d.lg. 12-4-2006, n. 163 (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE); l. 4-8-2006, n. 248 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale); dir. 18-6-1992, n. 92/50/CEE (direttiva del Consiglio che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi); dir. 24-10-1995, n. 95/46/CE (direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati); dir. 12-7-2002, n. 2002/58/CE (direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche); dir. 31-3-2004, n. 2004/18/CE (direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi).

Anonimato

Bibliografia: CANDIAN, «Anonimato (diritto all')», in *Enc. dir.*, II, Milano, 1958; CORSO, *Notizie anonime e processo penale*, Padova, 1977; D'ARGENTO, *Brevi note sulla delazione anonima*, *GP*, 1975, III; FINOCCHIARO, *Lex mercatoria e commercio elettronico. Il diritto applicabile ai contratti conclusi su Internet*, *CeI*, 2001; ID. (a cura di), *Diritto all'anonimato. Anonimato, nome e identità personale*, in *Tratt. Galgano*, XLVIII, Padova, 2008; NICOLL-PRINS-VAN DELLEN, *Digital Anonymity and the Law*, The Hague, 2003; PIOLETTI, *Il concetto di "scritto anonimo" è diverso e più vasto di quello di "non sottoscritto"*, *RP*, 1935; REIDENBERG, *Lex Informatica: The Formulation of Information Policy Rules Through Technology*, *Texas Law Review*, 1998; ID., *Relazione presentata alla Conferenza Terra incognita*, svoltasi a Montreal il 25/28-9-2007; A. RICCI, *Il criterio della ragionevolezza nel diritto privato*, Padova, 2007; SCHNEIER, *Relazione presentata alla Conferenza Terra incognita*, svoltasi a Montreal il 25/28-9-2007; TROIANO, *La "ragionevolezza" nel diritto dei contratti*, Padova, 2005.

Legislazione: l. 10-5-1938, n. 745 (ordinamento dei monti di credito su pegno); r.d. 25-5-1939, n. 1279 (attuazione della Leg-

Sommario: 1. Definizione di anonimato. Rinvio alla definizione di dato anonimo. – 2. Collegabilità fra le informazioni e il soggetto cui si riferiscono. Il criterio di ragionevolezza. – 3. L'anonimato come diritto. Non configurabilità in termini generali. – 4. Anonimato, nome e identità. – 5. Considerazioni conclusive.

1. Definizione di anonimato. Rinvio alla definizione di dato anonimo.

L'inevitabile punto di partenza di un'indagine sull'anonimato e quindi sulla verifica della configurabilità, nell'ordinamento giuridico italiano, del diritto all'anonimato (1), è la definizione stessa di anonimato.

Giova premettere che non vi è una definizione normativa di anonimato.

Quando la prima dottrina italiana (2) si è interessata al tema, il problema definitorio non era di centrale rilievo, come invece è oggi, esaurendosi allora nell'alternativa fra un approccio di tipo formale, ritenendosi cioè anonimo ciò che è privo di nome, o sostanziale, ritenendosi invece anonimo ciò che non è riconducibile ad un soggetto. Né può semplicisticamente adottarsi la definizione di anonimo come privo di nome, etimologicamente fondata e propria del linguaggio comune, la quale evoca un'assoluta mancanza di collegamento fra un fatto o un atto e un soggetto. La riconducibilità di un'informazione ad un soggetto, di cui si può ignorare il nome, ma rispetto al quale si hanno numerose altre informazioni, consente comunque di ricostruirne il profilo.

La definizione normativa di obbligatorio riferimento è quella di "dato anonimo" contenuta nel Codice in materia di protezione dei dati personali.

Il Codice in materia di protezione dei dati personali, all'art. 4, 1° co., lett. n) definisce il "dato anonimo", infatti, come «il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile» (3). Il dato può dunque essere raccolto privo, fin dall'origine, di ogni riferimento o può successivamente essere privato di riferimenti (4).

La rilevanza del dato anonimo è notevolissima nelle legislazioni italiana ed europea: il dato anonimo non è soggetto alle disposizioni e agli adempimenti dettati dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali. Così dichiara, ad esempio, il considerando n. 26 della dir. 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24-10-1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (5). Oltre a ciò, l'anonimato rappresenta il miglior

modo di tutelare la riservatezza e di proteggere i dati personali di un soggetto, come hanno affermato in più occasioni la Commissione Europea (6) e il Consiglio d'Europa.

(1) Il tema qui trattato è oggetto di ampio approfondimento nel volume FINOCCHIARO (a cura di), *Diritto all'anonimato. Anonimato, nome e identità personale*, in *Tratt. Galgano*, XLVIII, Padova, 2008, di cui qui si effettua una sintesi.

(2) CANDIAN, «Anonimato (diritto all'...)», in *Enc. dir.*, II, Milano, 1958, 499 ss.; tra i penalisti che si sono occupati del tema, cfr.: CORSO, *Notizie anonime e processo penale*, Padova, 1977; D'ARGENTO, *Brevi note sulla delazione anonima*, *GP*, 1975, III, 334; PIOLETTI, *Il concetto di "scritto anonimo" è diverso e più vasto di quello di "non sottoscritto"*, *RP*, 1935, 1214-1219.

(3) In generale, sul tema dell'anonimato su Internet si veda NICOLL-PRINS-VAN DELLEN, *Digital Anonymity and the Law*, The Hague, 2003.

(4) Si vedano, fra molte, a titolo esemplificativo, la decisione del Garante prot. dati pers., 23-1-1998, in *Boll.* n. 3, 24 ss., in cui si afferma: «l'informazione originariamente non associabile ad uno specifico interessato (c.d. dato anonimo) può divenire "dato personale" (...) allorché, attraverso una successiva operazione di collegamento ad informazioni di diversa natura, risulti comunque idonea a rendere identificabile un soggetto. Ne consegue che (...) in mancanza di specifiche norme di legge o di regolamento, non può ritenersi consentita la comunicazione a privati, da parte di un soggetto pubblico, di dati statistici apparentemente anonimi, qualora il campione di dati da analizzare, benché richiesto per scopi scientifici e di ricerca, per genere e consistenza numerica, consenta di risalire ai diretti interessati» e la decisione del 14-6-2001, in *Boll.* n. 21, 43 ss., ove si afferma: «non violano le disposizioni sulla protezione dei dati personali sistemi e apparecchiature di ripresa dislocati su spiagge — a fini promozionali, pubblicitari o di informazione agli utenti — che, in ragione della distanza dal luogo ripreso o di altre caratteristiche tecniche, non consentano di identificare, anche indirettamente, gli interessati».

(5) Esso recita: «considerando che i principi della tutela si devono applicare ad ogni informazione concernente una persona identificata o identificabile; che, per determinare se una persona è identificabile, è opportuno prendere in considerazione l'insieme dei mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati dal responsabile del trattamento o da altri per identificare detta persona; che i principi della tutela non si applicano a dati resi anonimi in modo tale che la persona interessata non è più identificabile; che i codici di condotta ai sensi dell'articolo 27 possono costituire uno strumento utile di orientamento sui mezzi grazie ai quali i dati possano essere resi anonimi e registrati in modo da rendere impossibile l'identificazione della persona interessata (...)».

(6) La dir. 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12-7-2002 relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche nel considerando n. 9 così recita: «è opportuno che gli Stati membri, i fornitori e gli utenti interessati, come pure gli organi comunitari competenti, cooperino all'introduzione e allo sviluppo delle tecnologie pertinenti laddove ciò sia necessario per realizzare le

garanzie previste dalla presente direttiva, tenuto debito conto dell'obiettivo di ridurre al minimo il trattamento dei dati personali e di utilizzare dati anonimi o pseudonimi nella misura del possibile». Il considerando trova poi applicazione nell'art. 8 della medesima direttiva.

Di anonimato su Internet si occupa la Raccomandazione 3/97 del Working Party on the Protection of Individuals with regard to the Processing of Personal Data, intitolata «Anonymity on the Internet», adottata il 3-12-1997. Se ne occupa altresì il Consiglio di Europa nella Raccomandazione (99) 5 per la protezione dei dati personali su Internet, intitolata «Guidelines for the Protection of Individuals with regard to the Collection and Processing of Personal Data on Information Highways» e adottata dal Comitato dei Ministri il 23-2-1999. Lo scopo di questi documenti è quello di tutelare l'anonimato su Internet, raccomandandone l'adozione in alcuni casi.

2. Collegabilità fra le informazioni e il soggetto cui si riferiscono. Il criterio di ragionevolezza.

La chiave di volta nella definizione di anonimato è la collegabilità fra le informazioni e il soggetto cui si riferiscono, pur prescindendo dalla individuazione nominativa di questi. La collegabilità dipende da numerosi fattori: dal soggetto che opera il collegamento, dal contesto nel quale egli opera e dal dominio di conoscenze che questi ha a sua disposizione.

La criticità per l'interprete è costituita dall'espressione «non può essere associato». Dal momento che non si può ritenere che l'anonimato assoluto esista nella società dell'informazione, allora la definizione del codice non può intendersi come «non può essere in nessun modo associato». Molteplici criteri di collegamento possono essere individuati. In quali casi si deve ritenere che un dato non possa essere associato ad un soggetto? Deve trattarsi di un'impossibilità fisica o tecnologica? Se tale impossibilità debba essere assoluta o relativa, è chiarito in numerosi atti del Consiglio d'Europa, dalla raccomandazione R (83) 10 in poi: lo chiarisce, ad esempio, la raccomandazione del Consiglio d'Europa N. R (97) 5 sulla protezione dei dati sanitari (7) dove si afferma che le informazioni non sono da considerarsi identificabili se l'identificazione richiede un irragionevole impiego di tempo e di lavoro. La legge tedesca sulla protezione dei dati personali considera i dati non identificativi se un soggetto può essere identificato solo con uno sproporzionato impiego di tempo, di risorse economiche e di lavoro (8).

Appare evidente, come limpidamente l'*Explanatory Memorandum* alla raccomandazione R (97) 18 del 30-9-1997 afferma, che: «conditions for anonymity are relative».

Come è stato rilevato dalla Opinion 4/2007 «On the concept of personal data», adottata il 20-6-2007 dal Gruppo di lavoro Art. 29 (9), il criterio di riferibilità deve riferirsi a tutti gli strumenti utilizzabili dal titolare del trattamento o da ogni altra persona e dovrebbe prendere in considerazione tutti i possibili fattori, quali il costo dell'identificazione, la finalità perseguita, il modo in cui il trattamento è organizzato, i vantaggi attesi dal titolare, gli interessi individuali, i rischi di disfunzioni organizzative e di malfunzionamenti tecnici.

Peraltro anche nella definizione di «dato personale», fornita dall'art. 4, 1° co., lett. b), del Codice in materia di protezione dei dati personali (10), che si contrappone a quella di dato anonimo, il criterio adottato non è solo il riferimento, ma la riferibilità delle informazioni ad un soggetto: riferibilità che si misura in relazione al tempo necessario, al costo e ai mezzi tecnici da impiegare. La possibilità di effettuare il collegamento fra l'informazione e il soggetto cui essa si riferisce è una possibilità di fatto. La liceità del comportamento è misurata invece altrimenti.

Come accade per la definizione di dato personale, la riferibilità e la relatività a questo sottese caratterizzano la definizione di dato anonimo, che del dato personale è lo specchio.

Il dato è reso anonimo per qualcuno e per alcuni scopi e in questi casi non può essere collegato all'interessato. Il dato non è in assoluto anonimo. Così il diritto di essere anonimo, quando è riconosciuto dall'ordinamento, si declina con riferimento ad alcuni soggetti, in determinate circostanze e per finalità specifiche, le quali possono essere o meno esplicitate dal legislatore. L'anonimato è dunque relativo: si configura in relazione a determinati soggetti o a circostanze specifiche, caso per caso.

Se l'anonimato assoluto non esiste, allora diviene ancora più importante prospettare un criterio di valutazione della collegabilità e della riconducibilità delle informazioni, al fine di precisare quando l'informazione si possa considerare collegabile ad un'altra e, di conseguenza, quando sia considerabile anonima.

Per collegamento, come già delineato nel considerando n. 26 della direttiva europea 95/46/CE, oltre che in numerosi altri atti di fonte europea, si intende l'associazione fra l'interessato e le informazioni che a questi si riferiscono.

Ciò è ribadito dalla Opinion 4/2007 «On the concept of personal data» adottata il 20-6-2007 dal Gruppo di lavoro Art. 29.

Il problema è analiticamente affrontato nel codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e scientifici, allegato al Codice in materia di protezione dei dati personali, ove all'art. 4, 1° co., lett. a) si dispone che «un interessato si ritiene identificabile quando, con l'impiego di mezzi ragionevoli, è possibile stabilire un'associazione significativamente probabile tra la combinazione delle modalità delle variabili relative ad una unità statistica e i dati identificativi della medesima». All'art. 4, 1° co., lett. b) si precisa che i mezzi ragionevolmente utilizzabili per identificare un interessato afferiscono, in particolare, alle risorse economiche, alle risorse di tempo, agli archivi nominativi e non nominativi, alle risorse hardware e software per effettuare le elaborazioni necessarie, alla conoscenza delle procedure di estrazione campionaria. Infine, nel medesimo art. 4 si precisa che in caso di comunicazione e di diffusione, l'interessato può ritenersi non identificabile se il rischio di identificazione è tale da far ritenere sproporzionati i mezzi eventualmente necessari per procedere all'identificazione, rispetto alla lesione o al pericolo di lesione dei diritti degli interessati che può derivarne, avuto altresì riguardo al vantaggio che se ne può trarre.

Negli atti di fonte europea già segnalati e nella norma appena citata il criterio guida è dunque un criterio di ragionevolezza (11), inteso come parametro con il quale valutare i mezzi tecnici, le risorse economiche e il tempo da impiegarsi, considerate le fonti informative disponibili, per reidentificare i dati anonimi.

La ragionevolezza è criterio di misura dei costi — in senso lato — necessari per effettuare l'associazione e quindi finisce con l'essere criterio di misura dell'anonimato, in un complesso scenario che deve anche tenere conto di un rapporto di proporzionalità fra i mezzi per procedere all'identificazione e la lesione.

La ragionevolezza è criterio del caso per caso, sensibile al contesto, flessibile ed elastico.

L'anonimato da relativo si qualifica quindi come ragionevole: ciò arricchisce la caratterizzazione del dato anonimo che non è definito solo in relazione ad un soggetto, ma più in generale con riguardo ai costi, agli sforzi, al tempo, alle risorse e alla tecnologia che consentono la reidentificazione. È dunque anche variabile nel tempo, in relazione allo sviluppo della tecnologia. Quantificare la misura, associando un valore numerico alla ragionevolezza, costituirebbe un passo ulteriore,

che consentirebbe di oggettivare la misura dell'anonimato, di estrema rilevanza pratica nelle applicazioni e nei progetti tecnologici.

La ragionevolezza è il criterio sul quale si basa la riferibilità delle informazioni a un soggetto. Se non è possibile un collegamento, allora l'anonimato è assoluto. Se il collegamento è possibile, nel presente o nel futuro, allora l'anonimato è relativo. Ciò è misurato attraverso il criterio della ragionevolezza. C'è quindi una graduazione dell'anonimato come una graduazione della riferibilità.

Come sottolineato nella già citata Opinione 4/2007 del Gruppo Art. 29, la verifica dell'identificabilità è un concetto dinamico e dovrebbe considerare lo stato dell'arte al momento del trattamento del dato.

(7) Recommendation No. R (97) 5 *On the Protection of Medical Data* il cui art. 1 così dispone: «For the purposes of this recommendation: the expression "personal data" covers any information relating to an identified or identifiable individual. An individual shall not be regarded as "identifiable" if identification requires an unreasonable amount of time and manpower. In cases where the individual is not identifiable, the data are referred to as anonymous».

(8) Ampli riferimenti e rinvio anche ad altre legislazioni nazionali in WALDEN, *Anonymising Personal Data under European Law*, in NICOLL-PRINS-VAN DELLEN, *op. cit.*, 147 ss.

(9) 01248/97/EN WP 136.

(10) Il dato personale è qualificato come informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale.

(11) La ragionevolezza è ormai oggetto di approfondimento da parte degli studiosi di diritto privato italiano. In materia si rinvia a due recenti volumi: TROIANO, *La "ragionevolezza" nel diritto dei contratti*, Padova, 2005; A. RICCI, *Il criterio della ragionevolezza nel diritto privato*, Padova, 2007.

3. L'anonimato come diritto. Non configurabilità in termini generali.

Già alla fine degli anni '50 Candian si era occupato del diritto all'anonimato e aveva promosso una riflessione sistematica sul tema, a conclusione della quale riconduceva il diritto all'anonimato al diritto alla riservatezza. Successivamente il tema non fu più oggetto di studi approfonditi da parte della dottrina italiana, in particolar modo civilistica.

D'altronde, nei tempi più recenti, l'anonimato costituisce sempre più l'inevitabile punto di riferimento nell'applicazione della normativa sulla protezione dei dati personali e sempre più si as-

siste ad una diffusione dell'anonimato come strumento di protezione e di tutela del soggetto cui si riferiscono i dati. Nella società dell'informazione, in cui raccogliere dati o catalogare informazioni, operando collegamenti non prevedibili dagli interessati, è divenuta attività quanto mai diffusa, la qualificazione giuridica dell'anonimato assume una crescente importanza.

L'anonimato non è riconosciuto come diritto dall'ordinamento giuridico italiano, in via generale. Non si configura un diritto all'anonimato analogo al diritto al nome. Né vi è, in altri termini, pari tutela fra anonimato e nome, come diritti. L'ordinamento giuridico non pone nome e anonimato sul medesimo piano e non consente di tutelare l'uno o l'altro parimenti.

Più precisamente, l'ordinamento giuridico italiano ha un atteggiamento non uniforme nei confronti dell'anonimato, che va dalla negazione alla tutela dell'anonimato stesso, direttamente o indirettamente strumentale all'esercizio del diritto alla protezione dei dati personali.

Non esiste nell'ordinamento giuridico italiano un diritto generale all'anonimato, ma esso è declinato con riguardo a circostanze specifiche e funzionali a particolari esigenze di tutela.

Il quadro che si prospetta al giurista italiano è dunque inevitabilmente frammentario: l'anonimato costituisce un diritto, nei casi espressamente previsti da norme speciali; può essere un dato di fatto, indifferente per il diritto; può essere dal diritto negato.

Sono pochi i casi in cui l'anonimato costituisce nell'ordinamento giuridico italiano un diritto, normato da alcune disposizioni della legislazione speciale.

Innanzitutto, nella legislazione speciale sulle tossicodipendenze, ove si prevede il diritto del paziente di beneficiare dell'anonimato (12). Le esigenze tutelate in questo caso sono molteplici: quella di tutelare la salute del paziente, e soprattutto quella di rimuovere le remore psicologiche che possano allontanare il paziente dalle cure.

È altresì diritto all'anonimato quello della madre di non rivelare la propria identità (13). La finalità della norma appare, in questo caso, quella di tutela della maternità.

È un diritto dell'autore quello di rimanere anonimo, disciplinato dalla legge sul diritto d'autore, riconducibile alle obbligazioni contrattuali assunte dall'editore, all'esercizio dei diritti morali sull'opera da parte dell'autore e ad un generale diritto alla protezione dei dati personali (14). In

questo caso, l'anonimato è tutela della libertà di espressione.

L'essere anonimo, il non rivelarsi, è sovente solo un dato fattuale di per sé potenzialmente indifferente per il diritto. In un rapporto contrattuale non vi è alcun ostacolo al mantenimento da parte di un contraente dell'anonimato o dello pseudonimo, che costituisce un mero fatto, a meno che l'identità della parte non sia essenziale o non si tratti di negozi formali. Qui il dichiarare il nome è piuttosto funzionale ad altre esigenze, quali il pagamento, mentre in astratto il rivelarsi non è richiesto.

In altri casi, l'ordinamento giuridico prevede un dovere di preservare l'anonimato del terzo. Ciò con riferimento al dovere previsto in capo al personale sanitario di mantenere anonimi il donatore e il ricevente nel trapianto degli organi, nonché il donatore nel trapianto di midollo osseo (15). Non diversamente in ambito fiscale, ove appare più corretto riferirsi ad un diritto del contribuente a non essere assoggettato a controlli ricorrendo talune circostanze, quali ad esempio quelle individuate nella legislazione sullo "scudo fiscale" (16). In questi casi, l'anonimato costituisce anche una garanzia, posta dall'ordinamento e strumentale al raggiungimento di taluni fini, come accade nella normativa sui collaboratori di giustizia (17) e nella già menzionata normativa sullo scudo fiscale.

In molti altri casi, l'anonimato appare una modalità estrema di esercizio del diritto alla protezione dei dati personali: ne forniscono conferma i numerosi articoli del Codice in materia di protezione dei dati personali che richiamano direttamente o indirettamente l'anonimato. Basti pensare all'art. 3 Codice in materia di protezione dei dati personali, che introduce nell'ordinamento giuridico italiano il principio di necessità nel trattamento dei dati personali e all'obbligo ivi previsto di ridurre al minimo l'utilizzazione dei dati identificativi, fondando così un obbligo di trattare tali dati solo in quanto necessario, e quindi imponendo il trattamento dei dati in modo anonimo. Si pensi, inoltre, alle disposizioni in materia di comunicazioni telefoniche (18), di dati sanitari (19), alle norme concernenti la posizione finanziaria del debitore (20), in particolare con riguardo ai dati che possono essere conosciuti e diffusi dalle centrali rischi (21), e ancora, al diritto di oscurare i dati identificativi nella divulgazione delle sentenze o dei provvedimenti giurisdizionali (22). Ancora, l'anonimato si configura non come diritto

to né come dovere, ma piuttosto come principio in una serie di casi in cui esso appare direttamente strumentale alla tutela di un interesse pubblico, quello all'imparzialità dell'azione amministrativa: ad esempio nei pubblici concorsi (23) e nelle gare d'appalto (24). Si configura, in questo caso, un interesse al rispetto del "principio" dell'anonimato, come affermato dalla giurisprudenza. Infine, in alcuni casi l'anonimato è negato dal legislatore: si pensi alla legislazione penale dell'emergenza e in particolare a quella antiterrorismo (25), all'evasione fiscale (26), al riciclaggio (27).

(12) Cfr. art. 120, 3°, 6° e 9° co., d.p.r. 9-10-1990, n. 309, recante «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza». Cfr., altresì, l'art. 326, 18° co., d.lg. 16-4-1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado», il quale prevede che gli studenti in stato di disagio, nel rivolgersi ai centri di informazione e consulenza, hanno diritto al rispetto assoluto del loro anonimato.

(13) È la facoltà concessa dall'art. 30 d.p.r. 3-10-2000, n. 396 «Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della l. 15 maggio 1997, n. 127». Cfr., altresì, l'art. 93 d.lg. 30-6-2003, n. 196, il quale disciplina il certificato di assistenza al parto. In particolare, l'art. 93, 2° co., prevede che il certificato di assistenza al parto e la cartella clinica siano rilasciati in copia integrale a chi vi abbia interesse «decorso cento anni dalla formazione del documento», quindi, presumibilmente, quando la madre è già scomparsa. Il 3° co. prevede inoltre che l'accoglimento dell'istanza di accesso al certificato o alla cartella (anteriore al periodo dei cento anni) sono ammissibili nei limiti in cui garantiscano l'anonimato della madre.

(14) Cfr. art. 126 l. 22-4-1941, n. 633, recante «Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio», che definisce a carico dell'editore, tra gli altri, il dovere di «riprodurre e porre in vendita l'opera col nome dell'autore, ovvero anonima o pseudonima, se ciò è previsto nel contratto».

(15) Cfr. art. 18, 2° co., l. 1-4-1999, n. 91 «Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e tessuti»; cfr., altresì, la disposizione dell'art. 90, 3° co., d.lg. 30-6-2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali», secondo cui il donatore di midollo osseo, ai sensi della l. 6-3-2001, n. 52 «Riconoscimento del Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo», «ha il diritto e il dovere di mantenere l'anonimato sia nei confronti del ricevente sia nei confronti di terzi».

(16) Cfr. l. 23-11-2001, n. 409 di conversione del d.l. 25-9-2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, in materia di tassazione dei redditi di natura finanziaria, di emersione di attività detenute all'estero, di cartolarizzazione e di altre operazioni finanziarie». Tale normativa garantisce il diritto all'anonimato nei confronti dell'amministrazione finanziaria di coloro che, nel periodo compreso tra il 1° novembre 2001 e il 28

febbraio 2002, hanno effettuato operazioni di rimpatrio di capitali illecitamente detenuti all'estero.

Ragioni di completezza impongono di evidenziare un'attuale inversione di tendenza ed una progressiva limitazione del diritto alla riservatezza del contribuente nei confronti dell'amministrazione finanziaria. In particolare, per contrastare la lotta all'evasione fiscale, il d.l. 4-7-2006, n. 223, convertito con modificazioni nella l. 4-8-2006, n. 248, ha messo a punto un capillare sistema di controllo dei contribuenti, professionisti e non, attribuendo all'amministrazione finanziaria poteri di controllo delle disponibilità finanziarie e delle movimentazioni contabili presso gli istituti bancari e finanziari.

(17) Cfr. d.m. 13-5-2005, n. 138, recante «Misure per il reinserimento sociale dei collaboratori di giustizia e delle altre persone sottoposte a protezione, nonché dei minori compresi nelle speciali misure di protezione» e art. 3, d.lg. 29-3-1993, n. 119, recante la disciplina del cambiamento delle generalità per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia, che consente ai collaboratori di giustizia ammessi allo speciale programma di protezione di ottenere «nuovi cognome e nome, nuove indicazioni del luogo e della data di nascita, degli altri dati concernenti lo stato civile, nonché dei dati sanitari e fiscali».

(18) Cfr. artt. 123, 126 e 129 Codice in materia di protezione dei dati personali. In particolare, l'art. 123 prevede in capo al fornitore «di una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico» di rendere anonimi i dati non più necessari all'effettuazione della comunicazione. Nell'ambito dei medesimi servizi, ai sensi dell'art. 126, i dati inerenti l'ubicazione dell'utente possono essere trattati «solo se anonimi, o se l'utente o l'abbonato (abbia) manifestato previamente il proprio consenso».

(19) Tra le disposizioni più rilevanti contenute nel Codice in materia di protezione dei dati personali, si segnala anzitutto l'art. 83 che si occupa della riservatezza dei pazienti, imponendo in capo alle strutture sanitarie l'obbligo, nei casi in cui la prestazione sanitaria ovvero l'adempimento amministrativo comportino che il paziente si trovi in una sala d'attesa, di individuare misure dirette a garantire che l'ordine di precedenza o di chiamata prescinda dall'individuazione nominativa del paziente stesso. Gli obblighi previsti dall'art. 83 sono stati ribaditi nel provvedimento generale del 9-11-2005 nel quale il Garante per la protezione dei dati personali ha raccomandato gli organismi sanitari pubblici e privati al necessario rispetto di una serie di misure, al fine di assicurare il rispetto della dignità della persona e il massimo livello di tutela degli interessati in ambito sanitario. Di particolare interesse sono poi gli artt. 87, 88 e 89 Codice in materia di protezione dei dati personali che costituiscono applicazioni concrete del principio di necessità, sancito dall'art. 3 Codice in materia di protezione dei dati personali, secondo cui: «i sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità».

Il principio di necessità viene poi ribadito dall'art. 91 d.lg. 30-6-2003, n. 196 con specifico riferimento al trattamento dei dati sanitari eventualmente registrati su carte anche non elettroniche, compresa la carta nazionale dei servizi,

o trattati mediante le medesime carte e dall'art. 94 con riferimento ai dati sanitari contenuti in banche di dati, schedari, archivi o registri tenuti in ambito sanitario. Per quanto concerne, infine, il coordinamento con altre discipline vigenti in materia sanitaria, il Codice in materia di protezione dei dati personali ha confermato espressamente l'applicazione dell'art. 5, 2° co., l. 5-6-1990, n. 135, il quale prevede che la rivelazione statistica dell'infezione da HIV debba essere effettuata con modalità che non consentano l'identificazione della persona nonché quanto previsto dall'art. 11 l. 22-5-1978, n. 194, «Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza», il quale dispone che l'ente ospedaliero, la casa di cura o il poliambulatorio nei quali è effettuato un intervento di interruzione della gravidanza devono inviare al medico provinciale competente per territorio una dichiarazione che ometta l'identità della donna.

(20) In passato, in virtù della l. 10-5-1938, n. 745 e del relativo regolamento approvato con r.d. 25-5-1939, n. 1279, era ammessa una forma di attività creditizia nella quale la banca che concedeva credito acquisiva gli elementi necessari a farle ragionevolmente attendere la restituzione del credito concesso, senza tuttavia conoscere le generalità del debitore.

(21) Cfr. «Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti», adottato ai sensi dell'art. 117 Codice in materia di protezione dei dati personali, ed in particolare gli artt. 2 e 3.

(22) Cfr. art. 52 d.lg. 30-6-2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali», ed in particolare, il 5° co., che fa obbligo a chiunque diffonde sentenze o altri provvedimenti giurisdizionali dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado di rendere anonimi i dati identificativi dell'interessato. Cfr., altresì, il provvedimento del Garante prot. dati pers., 5-5-2004, «Privacy e giornalismo. Alcuni chiarimenti in risposta a quesiti dell'Ordine dei giornalisti», in cui viene ricordato che ai sensi dell'art. 52 Codice in materia di protezione dei dati personali, «le sentenze pubblicate per finalità di informatica giuridica (non giornalistiche, quindi) dallo stesso ufficio giudiziario, oppure da riviste giuridiche anche on-line», possono nei casi più delicati non recare il nome di taluna delle parti o di terzi.

(23) In materia concorsuale, l'anonimato gioca un ruolo fondamentale per garantire l'eguaglianza dei cittadini nell'accesso al pubblico impiego, preservando i candidati dai rischi di parzialità da parte di coloro che effettuano, in concreto, il reclutamento. È sintomatica, sotto questo profilo, la disciplina data dall'art. 14 d.p.r. 9-5-1994, n. 487 «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi». Si veda, inoltre, il d.m. 8-10-1996, n. 622, recante «Disposizioni per gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di ragioniere e perito commerciale», il cui art. 2 dispone che «per gli elaborati delle prove scritte dovrà essere garantito l'anonimato dei candidati mediante l'obbligo di deposito e di conservazione degli elaborati medesimi in buste chiuse e sigillate non trasparenti, con le generalità del candidato contenute in un apposito foglio in busta separata». Similmente il d.m. 30-3-1998, n. 155, recante «Disposizioni sull'esame di Stato per l'abilitazione al-

l'esercizio della professione di assistente sociale», il cui art. 3 prevede che «per gli elaborati delle prove scritte dovrà essere garantito l'anonimato dei candidati». Del pari, l'art. 2 d.m. 24-10-1996, n. 654, relativo agli esami di abilitazione per la professione di dottore commercialista, per il quale «al fine di garantire l'anonimato delle prove scritte gli elaborati devono essere depositati e conservati in buste chiuse e sigillate non trasparenti». La rassegna normativa appena esposta, ancorché non esaustiva, è sintomatica dell'esigenza, da sempre avvertita nell'ordinamento, di celare l'identità dei concorrenti al fine della par condicio degli stessi.

(24) Occorre evidenziare che l'anonimato in materia di appalti ha avuto un espresso riconoscimento anche nella legislazione europea con la dir. 2004/18/CE — relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi — al cui art. 74, 4° co., viene testualmente disposto che «l'anonimato deve essere rispettato sino al parere o alla decisione della commissione aggiudicatrice». Si veda, inoltre, l'art. 107 d.lg. 12-4-2006, n. 163, adottato in recepimento della direttiva indicata. Non può dimenticarsi, peraltro, come il legislatore nazionale abbia fatto proprie con il d.lg. 17-3-1995, n. 157, le indicazioni vincolanti dell'art. 13 dir. 92/50/CEE, in materia di appalti pubblici di servizi disponendo che «la commissione giudicatrice è autonoma nelle sue decisioni e nei suoi pareri, che sono presi in base a progetti presentati in modo anonimo». Quest'ultima normativa, a sua volta, è stata abrogata dal sopra menzionato d.lg. 163/2006, con decorrenza 1° luglio 2006, ai sensi di quanto disposto dall'art. 257 del medesimo decreto. Ad ogni buon conto è interessante rilevare che la stessa Corte di Giustizia Europea (C. Giust. CE, 6-3-1979, n. 92, Società Simmenthal c. Commissione Cee, DGA, 1981, 373) abbia, in un obiter, dichiarato che l'anonimato costituisce una precauzione contemplata, sia dai diritti nazionali sia dal diritto comunitario, per taluni tipi di gara, specialmente per quelli che implicano un potere di valutazione circa le offerte individuali.

(25) Cfr., ad esempio, il d.l. 27-7-2005, n. 144, recante «Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale», convertito in l. 31-7-2005, n. 155.

(26) Cfr. l. 4-8-2006, n. 248, «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale».

(27) Si pensi, ad esempio, agli obblighi di denuncia previsti dal d.lg. 20-2-2004, n. 56 a carico dei liberi professionisti.

4. Anonimato, nome e identità.

Complementari e in taluni casi contrapposti all'anonimato, sono il nome e l'identità. Di qui il confronto fra anonimato, nome e identità e i rispettivi diritti: diritto all'anonimato (ove configurabile), diritto al nome e diritto all'identità personale.

Nome e anonimato, come si è già anticipato, non hanno pari tutela nel sistema giuridico italiano. Analogamente, identità personale e anonimato. Nome e identità personale costituiscono diritti

della personalità, l'anonimato costituisce un diritto solo qualora vi sia un espresso riconoscimento in leggi speciali.

Il diritto al nome è, come è noto, riconosciuto dagli artt. 6 ss. c.c. e si sostanzia nel diritto di ogni persona al nome che le è attribuito, nella duplice valenza di diritto ad essere chiamati con il proprio nome e di impedirne l'indebito uso ad altri. Due gli interessi sottesi al diritto al nome: quello individuale di simbolo emblematico dell'identità personale e quello generale di mezzo di identificazione nell'interesse generale. Il nome, dunque, rileva per il diritto, il quale ne prevede una tutela specifica attraverso l'azione di usurpazione e l'azione di reclamo e attraverso le azioni di accertamento, di rettifica e di risarcimento.

Il diritto all'identità personale è definito dalla Corte di Cassazione civile, sez. I, 22-6-1985, n. 3769 come «l'interesse del soggetto, ritenuto generalmente meritevole di tutela giuridica, di essere rappresentato, nella vita di relazione, con la sua vera identità, così come questa nella realtà sociale, generale o particolare, è conosciuta o poteva essere riconosciuta con l'esplicazione dei criteri della normale diligenza e della buona fede oggettiva» (28). È il diritto a non vedere travisata la propria immagine sociale, è un diritto di controllo e non solo di escludere dalla conoscenza (29).

Mentre l'ordinamento giuridico riconosce il diritto al nome e il diritto all'identità personale, non altrettanto può dirsi con riguardo all'anonimato. Tuttavia anche il diritto all'anonimato non è necessariamente a contenuto negativo, risolvendosi in un non rivelarsi, ma può costituire una forma di controllo della proiezione sociale della propria identità.

(28) Cass., 22-6-1985, n. 3769, *FI*, 1985, I, 2211.

(29) Si consenta di rinviare alla voce «Identità personale», in quest'opera.

5. Considerazioni conclusive.

Delineato il quadro frammentario costituito dalle disposizioni di natura speciale, è possibile conclusivamente svolgere qualche ulteriore riflessione sulla natura del diritto all'anonimato in generale. Esso tende a collocarsi nell'alveo del diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati personali: quest'ultimo consiste, infatti, nel diritto di esercitare un controllo sui propri dati e trova quindi la sua più forte espressione nel diritto di oscurare i propri dati. D'altronde, già Candian riconduceva l'anonimato alla riservatezza.

Oggi, dopo la legge sulla protezione dei dati personali che ha ormai pienamente rivelato la sua natura di legge sull'utilizzo e sulla circolazione delle informazioni, la prospettiva è certo cambiata. È aumentato il valore delle informazioni e di conseguenza è aumentato quello dell'anonimato: è evidente che nella società dell'informazione l'anonimato è ancora più importante.

La più facile collegabilità dei dati, consentita dalle nuove tecnologie, e di conseguenza la più facile identificabilità del soggetto cui le informazioni si riferiscono, rende l'anonimato più raro e meno attuabile e tende a dissolvere il carattere di assolutezza eventualmente ancora insito nel concetto di anonimato.

Come è stato affermato anche recentemente, la differenza fra il trattamento dei dati personali oggi e venti anni fa è che oggi lasciamo sempre delle tracce e delle informazioni e non lasciarle è molto difficile (30).

L'anonimato, quindi, dovrebbe essere considerato oggi non soltanto strumentale all'effettivo esercizio del diritto alla protezione dei dati personali e alla riservatezza, ma come una forma sia di controllo sui dati e sulle informazioni, che di esclusione di altri dalla conoscenza di tali dati e informazioni, e dovrebbe configurarsi quindi come modalità di esercizio della libertà positiva, che si concreta nel controllo, e della libertà negativa, costituita dall'escludere altri.

Nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea il diritto alla protezione dei dati personali è definito come libertà. Con il diffondersi dei mezzi di controllo, sempre più presenti, l'anonimato assume il carattere di uno spazio di libertà, da garantire non soltanto strumentalmente, ma in sé. Tuttavia, trattandosi di una forma di esercizio del diritto alla protezione dei dati personali e alla riservatezza, come questi è destinato ad un continuo bilanciamento con altri diritti fondamentali. L'anonimato non può essere assoluto ma anzi deve essere lasciato spazio a forme di anonimato già denominato "protetto", "sostenibile" o "ragionevole".

Certamente essendo cresciuti la rilevanza e il valore delle informazioni, sono cresciuti parimenti la rilevanza e il valore dell'anonimato, che nella società dell'informazione è divenuto sempre più importante e prezioso, configurandosi talora come l'unica modalità di effettivo esercizio del diritto alla protezione dei dati personali e alla riservatezza.

Ancora una volta, quindi, l'utilizzo delle tecnologie informatiche, non crea un problema nuovo, ma fa emergere problemi comunque già presenti nell'ordinamento. Che l'anonimato fosse relativo e funzionale era conclusione cui poteva giungersi anche qualche decennio fa: questi caratteri, tuttavia, dei dati anonimi, si pongono con maggiore evidenza e maggiore problematicità allorché le reti telematiche e i database consentono un più agevole collegamento fra le informazioni, rendendo più difficile la stessa configurabilità dei dati anonimi e dunque richiedono oggi un'approfondita riflessione in materia.

L'apporto della tecnologia è essenziale, e appare chiaro che l'effettività del diritto all'anonimato in un modo digitale possa essere garantita solo attraverso la tecnologia. Una volta che il diritto ha stabilito le regole e i principi, compito della tecnologia è attuarli e, nella materia che qui ci occupa, individuare e proteggere livelli diversi di anonimato (31).

GIUSELLA FINOCCHIARO

(30) Così SCHNEIER, relazione presentata alla Conferenza *Terra incognita*, svoltasi a Montreal il 25/28-9-2007.

(31) In generale sul ruolo della tecnica rispetto al diritto, v. REIDENBERG, relazione presentata alla Conferenza *Terra incognita*, svoltasi a Montreal il 25/28-9-2007. Si veda anche sullo stesso tema REIDENBERG, *Lex Informatica: The Formulation of Information Policy Rules Through Technology*, *Texas Law Review*, 1998, 553 ss. Per una breve sintesi sulla lex informatica, si rinvia a G. FINOCCHIARO, *Lex mercatoria e commercio elettronico. Il diritto applicabile ai contratti conclusi su Internet*, *CeI*, 2001, in particolare 598 ss.

